CAMERA DEI DEPUTATI N. 2221

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITZALIS, QUINTIERI, ROMANATO, CAIAZZA, REALE GIUSEPPE, LIMONI, CERRETI ALFONSO, SAVIO EMANUELA, LEONE RAFFAELE, BERTÈ

Presentata il 9 giugno 1960

Norme circa la composizione del Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che dispone in materia di organizzazione e competenza del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, prevede all'articolo 1 che, del Consiglio medesimo, facciano parte anche tre funzionari della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'attività di detto Consiglio, che si svolge in un settore tecnico ed economico di particolare impegno e richiede quindi una competenza specifica della complessa materia ferroviaria, ha dimostrato la necessità dell'apporto dell'esperienza e della conoscenza settoriale dei funzionari dell'Azienda.

I problemi sottoposti all'esame di detto Collegio investono tutti i vari settori della gestione e i loro riflessi amministrativi e sociali.

E poiché la partecipazione dei detti funzionari trae la sua ragion d'essere, oltreché dalla loro conoscenza generale dei problemi aziendali, anche da determinate specializzazioni nei vari settori operativi propri a ciascuno di essi, si è sempre auspicata, anche in sede di studi effettuati per la riforma dell'Azienda, una maggiore partecipazione dei funzionari stessi al Consiglio d'amministrazione come soluzione giovevole alla sempre maggiore funzionalità di tale Collegio.

Con la proposta di legge che si propone si è pertanto previsto l'aumento dei membri di diritto scelti tra i funzionari ferroviari, da tre a quattro.

Nella stessa proposta di legge è previsto che tre dei quattro funzionari siano designati dall'Azienda ferroviaria, come già stabilito nel ricordato decreto-legge n. 598, ed uno venga designato elettivamente dai funzionari direttivi in servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tale innovazione tende a raggiungere due finalità importanti. Anzitutto, con il sistema della designazione elettiva, si vuole sollecitare il contributo determinato dalla esperienza dei funzionari direttivi nella scelta di almeno uno dei consiglieri, per una partecipazione – sia pure marginale – alla gestione aziendale, con conseguente assunzione di corresponsabilità almeno sul piano morale. Si tende, inoltre, ad ottenere la partecipazione al Consiglio di persona che possa recare nel Consiglio stesso il pensiero sui vari problemi della categoria dei funzionari direttivi, non solo sulle questioni cosiddette sindacali della categoria medesima, ma anche e principalmente su quelle che interessano il buon andamento aziendale, cui i funzionari direttivi sono particolarmente sensibili.

L'articolo 4 della proposta di legge tende, infine, a garantire la continuità nel funzionamento del Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598. è sostituita dalla seguente:

« *b*) di quattro funzionari delle ferrovie stesse; ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è sostituito dai due seguenti:

« I consiglieri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'articolo 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato.

Dei consiglieri di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, tre sono designati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato tra i funzionari di qualifica non inferiore a direttore centrale o direttore compartimentale ed uno viene designato elettivamente, a maggioranza semplice, dai funzionari dirigenti delle ferrovie dello Stato tra gli appartenenti alla categoria. Le modalità per le elezioni sono stabilite dal Ministro per i trasporti su proposta dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, quale risulta dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, è sostituito dal seguente:

« I consiglieri di cui alla lettera *g*) sono designati elettivamente da tutto il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Le modalità per le elezioni sono stabilite dal Ministro per i trasporti su proposta dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali del personale ferroviario ».

ART. 4.

Le elezioni di cui ai precedenti articoli verranno indette dal Ministro per i trasporti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I rappresentanti del personale in carica fino al 30 giugno 1960 cesseranno dal mandato non appena eletti i nuovi consiglieri di cui ai precedenti articoli.